

Verifiche e pareri dei revisori contabili



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli Enti locali

Documento n. 3: L'organo di revisione: funzione di collaborazione e pareri obbligatori

Documento n. 2

L'organo di revisione: funzione di vigilanza e di controllo contabile

Verifiche e pareri dei revisori contabili

Indice del documento n. 3:

1. PARERE SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
2. PARERE SUL DUP E SUO AGGIORNAMENTO
3. PARERE SUL PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
4. PARERE SUL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
5. PARERE SU VARIAZIONI BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO PER UTILIZZO AVANZO VINCOLATO
6. PARERE SULLA PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO SU BENI DI TERZI
7. PARERI OBBLIGATORI

Verifiche e pareri dei revisori contabili

1. PARERE SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

L'organo di revisione deve effettuare le verifiche come indicato al punto 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 che sono:

- 1) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito.
- 2) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

L'organo di revisione deve acquisire l'elenco dei crediti (e dei debiti) per anno di formazione per accentuare il controllo su quelli costituiti in epoca più remota e verificare con motivate tecniche di campionamento la fondatezza giuridica (i residui attivi sono obbligazioni giuridiche per le quali l'ente ha attivato, o deve al più presto attivare, le azioni per il recupero anche mediante procedure coattive) e quindi oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del Tuel, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale d'inesigibilità.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

In relazione al riaccertamento ordinario il documento n. 3 dell'Ordine evidenzia le modalità di contabilizzazione e di regole cui attenersi in alcuni casi specifici:

- Le rettifiche in aumento e diminuzione di residui attivi e passivi
- I residui insussistenti, prescritti e inesigibili e residui di dubbia esigibilità
- I presupposti per il mantenimento dei residui attivi e passivi
- La reimputazione di residui
- La cancellazione dell'impegno con contestuale iscrizione nel fondo pluriennale vincolato
- le variazioni sul bilancio dell'esercizio precedente
- le variazioni sul bilancio dell'esercizio in corso

Verifiche e pareri dei revisori contabili

2. PARERE SUL DUP E SUO AGGIORNAMENTO

L'Ordine osserva che non è più richiesto il parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione dell'organo esecutivo di approvazione del DUP da presentare in Consiglio e che resta invariato il parere obbligatorio che l'organo di revisione dovrà formulare sulla proposta di bilancio di previsione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio. In tale contesto l'organo di revisione si esprimerà sulla nota di aggiornamento al DUP e sugli altri allegati obbligatori al bilancio.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

2. PARERE SUL DUP E SUO AGGIORNAMENTO

Ricordiamo che se la Giunta approva il DUP entro il 31 luglio da sottoporre al Consiglio in una seduta successiva può chiedere al Revisore di esprimere un parere, che potrà essere limitato ad una verifica della coerenza con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore, rimandando al contesto della presentazione del bilancio e della nota di aggiornamento al DUP la verifica in ordine alla congruità e attendibilità delle previsioni in esso contenute.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

3. PARERE SUL PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Ordine suggerisce cosa l'organo di revisione deve verificare nel caso in cui il rendiconto evidenzi un disavanzo di amministrazione e precisamente:

1. che il disavanzo di amministrazione sia immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto (salva la facoltà di ripianare negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo di cui al punto successivo), tenendo conto che la mancata adozione della delibera è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione;
2. che sia contestualmente adottata una delibera consiliare, previo parere dell'organo di revisione, che approva il piano di rientro ed individua i mezzi necessari per ripristinare il pareggio;

Verifiche e pareri dei revisori contabili

3. PARERE SUL PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3. che ai fini del rientro siano state utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale, tenendo conto che ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;

4. che la delibera di ripiano contenga l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, e che sia allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante;

5. esprimendo apposito parere, l'attendibilità della relazione, con periodicità almeno semestrale, riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro che il Sindaco o il presidente devono tramettere al Consiglio;

6. che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nell'originario piano di rientro sia coperto non oltre la scadenza di rientro in corso.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

4. PARERE SUL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

Gli artt. 243-bis, ter e quater del Tuel introducono la nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Lo studio dell'Ordine reca una apposita check list da verificare per il raggiungimento dell'obiettivo di riequilibrio pluriennale indicando il contenuto necessario e/o facoltativo ex art. 243 bis commi 8 e 9 TUEL del piano stesso.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

5. PARERE SU VARIAZIONI BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO PER UTILIZZO AVANZO VINCOLATO

Più opportunamente è preferibile far riferimento al quadro di sintesi dei pareri dei revisori sulle variazioni di bilancio e quindi allo schema contenuto al punto 7.1.1.2

Verifiche e pareri dei revisori contabili

stato	organo deliberante	normativa di riferimento TUEL	oggetto
bilancio approvato	CONSIGLIO	art. 175 c. 2	variazioni di bilancio
bilancio approvato	CONSIGLIO	Art. 175, c.5-bis lett. a) e art. 187 c. 3-sexies	Applicazione quota del risultato di amministrazione costituita dagli <u>accantonamenti</u> effettuati nel corso dell'esercizio precedente, o risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, per le finalità cui sono destinate
es. provv.	GIUNTA	art. 175 c.5 bis lett a)	variazioni riguardanti l'utilizzo della quota <u>vincolata</u> del risultato di amministrazione consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, e l'utilizzo di quote <u>accantonate</u> derivanti dall'ultimo rendiconto approvato o dall'esercizio precedente.
es. provv./bil. approvato	GIUNTA	art. 3, comma 5, d. lgs.118/2011	Riaccertamento ordinario Variazioni al FPV dell'esercizio precedente (e conseguente variazioni agli stanziamenti dell'esercizio in corso)
es. provv./bil. approvato	DIRIGENTE	Principio contabile applicato par 9.1	Variazione da riaccertamento parziale dei residui (al solo fini di incassare e pagare prima del riaccertamento ordinario)

Verifiche e pareri dei revisori contabili

6 PARERE SULLA PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO SU BENI DI TERZI

Nel caso in cui l'ente apporti miglioramenti non obbligatori per legge su immobili di terzi, l'atto di impegno deve motivare la convenienza per l'ente ad effettuare tale miglioramento e su tale motivazione l'organo di revisione è tenuto ad esprimere parere.

Deve trattarsi di miglioramenti da iscrivere nell'attivo patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali e da ammortizzare nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate e quello di durata del contratto di locazione.

Possono essere iscritte nel patrimonio e solo su queste è richiesto il parere dell'organo di revisione, le manutenzioni che si traducono in ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di:

- capacità
- produttività
- sicurezza
- vita utile del bene.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

7 PARERI OBBLIGATORI

- strumenti di programmazione economico-finanziaria
- proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio del consiglio o della giunta/dirigente ove previsto e fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni
- proposte di ricorso all'indebitamento
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa

Verifiche e pareri dei revisori contabili

7 PARERI OBBLIGATORI

- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni
- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali
- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.
- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo

Verifiche e pareri dei revisori contabili

Verifiche e funzione di vigilanza e di controllo contabile

Verifiche di cassa e di tesoreria

L'organo di revisione deve provvedere (art. 223 del Tuel) con cadenza trimestrale alle verifiche ordinarie di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e delle gestioni degli altri agenti contabili interni ed esterni (econo­mo, riscuotitori speciali, consegnatari, ecc.).

L'organo di revisione deve inoltre partecipare alle verifiche straordinarie di cassa (art. 224 del Tuel), necessarie nel caso di mutamento del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

Funzione di vigilanza

Le funzioni di vigilanza dell'organo di revisione sono statuite dal 1° comma dell'articolo 239 del Tuel alla lettera c) e più precisamente:

- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- e dall'art. 147-quinquies del Tuel):la vigilanza sul sistema di controllo degli equilibri finanziari.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

Funzione di vigilanza

L'attività di controllo da parte dell'organo di revisione si svolge nell'arco temporale dell'esercizio finanziario e riguarda:

- gli atti di programmazione, gestione e rendicontazione;
- la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, intesa come controllo concomitante per verificare se la gestione si svolge applicando i principi contabili generali allegati al d.lgs. n.118/2011 suggerendo, nel caso, eventuali azioni correttive che si rendano necessarie;
- la vigilanza sugli equilibri finanziari (anche di cassa);
- la vigilanza sulla gestione economica;
- l'analisi dei risultati;
- la vigilanza sulle istituzioni, aziende, consorzi, società ed organismi partecipati soggetti al controllo analogo intesa anche come verifica della congruità dei contratti di servizio, nell'ottica del perseguimento del principio di sana gestione finanziaria per assicurare il mantenimento degli equilibri ed evitare forme elusive del rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

Funzione di vigilanza

Ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera c) del Tuel, avvalendosi della tecnica del campionamento da motivare nel verbale, l'organo di revisione, con l'ausilio di eventuali collaboratori (art. 239, comma 4, del Tuel), deve effettuare periodiche verifiche sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

In particolare le aree di verifica sono le seguenti:

- acquisizione delle entrate;
- effettuazione delle spese;
- attività contrattuale;
- amministrazione dei beni;
- completezza della documentazione;
- adempimenti fiscali;
- tenuta della contabilità.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

Sostiene la Corte dei conti che la regolarità concerne:

- il rispetto dei vincoli giuridici e contabili relativi alla gestione del bilancio;
- la completezza del procedimento amministrativo;
- la verifica degli obblighi posti a tutela dei terzi contraenti e dei creditori in genere.

La regolarità amministrativa concerne la conformità degli atti a determinate norme e la loro rispondenza e proporzione a determinati fini.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

L'art. 5 del d.lgs. n. 149/2011 considera quali indicatori di accentuazione delle verifiche di regolarità amministrativo – contabile il:

- ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio;
- anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi.

A fronte di gravi irregolarità l'organo di revisione deve fare referto all'organo consiliare con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità (art.239, comma 1, lettera e) del Tuel).

Verifiche e pareri dei revisori contabili

Funzione di vigilanza

Negli ultimi anni il legislatore, con l'intento di potenziare il controllo, ha affidato al revisore adempimenti aggiuntivi che ampliano, di fatto, le funzioni di vigilanza assegnate dal Tuel, per le quali si segnala in maniera non esaustiva le seguenti attività:

- verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno (oggi saldi di finanza pubblica) e sottoscrizione della relativa attestazione;
- verifica della riduzione programmata delle spese di personale e del rispetto dei limiti e dei vincoli in materia di assunzioni del personale anche a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione autonoma o coordinata e continuativa;

Verifiche e pareri dei revisori contabili

Funzione di vigilanza

- verifica della contrattazione integrativa e dei suoi istituti contrattuali e sul limite del trattamento accessorio;
- verifica dei vincoli disposti per l'acquisto di beni (anche immobili e per mobili e arredi), per le prestazioni di servizio (incluse le spese per studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, utilizzo di beni di terzi, nonché per le autovetture e le consulenze informatiche);
- sottoscrizione certificazione bilancio di previsione e rendiconto;
- vigilanza sul rispetto dei termini di pagamento;

Verifiche e pareri dei revisori contabili

- verifica del rispetto del numero limite degli amministratori e loro compensi negli organismi partecipati, nonché dei divieti alla percezione dei compensi da parte del sindaco e degli assessori se nominati amministratori in società partecipate ed il divieto alla nomina di amministratore in caso di perdite reiterate delle società partecipate;
- asseverazione dei crediti/debiti con gli enti strumentali e le società partecipate;
- relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'organo di revisione alla sezione regionale della Corte dei conti;

Verifiche e pareri dei revisori contabili

- asseveramento del trasferimento di risorse umane nei casi di esternalizzazione dei servizi;
- controlli sui contratti di servizio;
- verifica conto annuale delle spese di personale;
- verifica e valutazione affidamento incarichi superiori ai 5.000 euro;
- certificazione delle spese di rappresentanza;
- verifica della congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità e del Fondo rischi;
- verifica del rispetto delle procedure previste per la tempestività dei pagamenti;
- certificazione della relazione di fine mandato provinciale e comunale

Verifiche e pareri dei revisori contabili

Il controllo contabile

L'attività di controllo contabile, il cui risultato trova evidenziazione nella relazione al rendiconto, si articola in fasi successive. La prima fase è finalizzata all'identificazione e alla valutazione dei rischi di errori significativi sulla base degli elementi e delle informazioni acquisite attraverso la conoscenza dell'Ente Locale e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno. La fase successiva comprende la definizione ed il conseguente svolgimento di procedure di revisione appropriate in risposta ai rischi identificati e valutati nel corso della precedente fase, e consente al revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per supportare il proprio giudizio di revisione.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

La fase conclusiva è incentrata sulla formazione e sull'espressione del giudizio sul rendiconto, sulla base degli elementi probativi acquisiti.

Nel predisporre il piano generale di controllo amministrativo e contabile ed il programma di revisione, che contiene l'indicazione delle procedure di revisione da svolgere nella loro natura, estensione e tempistica, l'organo di revisione tiene conto dell'obbligo "minimo" stabilito della trimestralità, ma deve dedicare ai controlli le risorse necessarie e compatibili con le dimensioni e l'organizzazione.

L'attività del revisore dovrà essere improntata a criteri di programmazione dei propri interventi, evitando lo "stile" delle verifiche ripetitive e formali non finalizzate al perseguimento di prefissati obiettivi, ed assumere al contrario le caratteristiche della collaborazione qualificata prestata all'ente con il fine di perseguire il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione

Verifiche e pareri dei revisori contabili

Il controllo contabile dell'organo di revisione consiste in una “procedura di conformità”, per valutare la capacità di prevenire od individuare e correggere errori significativi nella rilevazione dei fatti contabili; non consiste dunque nel ripercorrere il lavoro già svolto dai funzionari dell'ente locale. Esso riguarda:

- la verifica del rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti nelle procedure contabili;
- la verifica del rispetto dei principi contabili generali ed applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;
- la verifica sui metodi, sulle tecniche e sulle procedure di rilevazione contabile dei fatti di gestione e degli atti amministrativi;
- la verifica del rispetto degli adempimenti fiscali.

Verifiche e pareri dei revisori contabili

Al fine di inquadrare l'ente locale oggetto di revisione rispetto ad un modello di "ente ideale" elaborato secondo le regole del Tuel e della finanza locale, è possibile definirlo quindi quale "ente ideale" in presenza dei seguenti indicatori:

1. assenza di anticipazioni di cassa continuative;
2. assenza di disavanzo da ripianare;
3. assenza di debiti fuori bilancio;
4. assenza di contenzioso passivo;
5. congruità dei fondi rischi;
6. assenza di utilizzo di cassa vincolata;
7. equilibrio FONTI/IMPIEGHI
8. margine corrente positivo;
9. rispetto dei tempi di pagamento, con liquidazione entro 10 gg.;
10. contrattazione decentrata inferiore al 10% della spesa di personale.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

**Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Abruzzo -
deliberazione n. 103/2017/PAR.**

BDAP

Il comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. 25 giugno 2016, n. 113, stabilisce il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino al rispetto dei predetti adempimenti, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, l'approvazione del rendiconto e l'approvazione del bilancio consolidato entro i termini di legge e l'invio dei relativi dati entro 30 giorni dalla loro approvazione alla banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196/2009 compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Il mancato rispetto dei termini di legge previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) nonché il perdurare di detto inadempimento preclude ogni possibilità per l'amministrazione di " ... procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto".

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Nella misura in cui il legislatore vieta, fino a quando le amministrazioni non abbiano provveduto all'adozione (tardiva) degli atti contabili fondamentali, sia le "... assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ...", sia la stipula di "... contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi" del divieto, emerge cristallina la finalizzazione del precetto normativo come indirizzata a precludere ogni e qualsivoglia "spesa per il personale" quand'anche non riconducibile ad una "nuova assunzione" in senso stretto bensì ad un suo "surrogato elusivo" (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati).

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

In tale logica, può finanche paventarsi come elusivo del divieto de quo il ricorso da parte dell'amministrazione inadempiente all'istituto del comando che, su altro e differente versante, come visto, è stato configurato quale operazione "finanziariamente neutra" e non comportante "... la costituzione di un rapporto di impiego" (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nella deliberazione 15 maggio 2017, n. 12/2017/QMIG): proprio in ragione del carattere "permanente" del divieto legale in parola – poiché lo stesso si protrae "fin quando non abbiamo adempiuto" le amministrazioni inottemperanti all'approvazione (tardiva) dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato -, l'utilizzo di personale in comando ..potrebbe costituire, di fatto, un aggiramento della preclusione.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Le medesime considerazioni devono essere estese anche alle assunzioni, caratterizzate dalla “non stabilità”, del personale destinato alle segreterie degli organi di indirizzo politico, delle commissioni consiliari e del Difensore civico regionale e, infine, seppure con le precisazioni a seguire, alle assunzioni effettuate dalla Regione su indicazione dei capogruppo consiliari, quale modalità di reclutamento alternativa all’assunzione diretta da parte dei Gruppi.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

**Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia
deliberazione n. 178/2017/VSG**

Spese di rappresentanza

«Dal punto di vista definitorio, si osserva che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia deliberazione n. 178/2017/VSG

Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.

La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene.

La violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l'attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell'art. 97 Cost.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

In questo senso la Sezione Regionale di controllo della Lombardia con la deliberazione n. 151/2012/INPR ha individuato i seguenti principi di carattere procedimentale e sostanziale:

1) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.

2) Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

- 3) Non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono.
- 4) Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.
- 5) L'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

**Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Veneto
deliberazione n. 348/2017/PAR**

Mercato elettronico (MePa) e convenzioni Consip

L'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni mediante le c.d. centrali di committenza e la Consip, in particolare (individuata dall'art. 58 della L. 388/2000 quale centrale di acquisti nazionale), ossia mediante convenzioni-quadro, già prevista dalla L. n. 488/1999, è stata ulteriormente disciplinata dalla L. n. 296/2006, la quale ha imposto alle Amministrazioni statali il ricorso a tali convenzioni per qualunque categoria merceologica, sancendo l'obbligo per la quasi totalità delle amministrazioni statali e periferiche di ricorrere al Mercato Elettronico della PA (MePa) per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario (art. 1, commi 449-450).

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Successivamente, il D.L. n. 95/2012 (conv. nella L. n. 135/2012) ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni ed alle società inserite nel conto economico consolidato della PA l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip per particolari categorie merceologiche di beni, compresi i carburanti, prevedendo la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo, oltre ad una connessa ipotesi di responsabilità disciplinare e per danno erariale in capo agli autori della violazione medesima.

Da ultimo, la L. n. 208/2015 ha introdotto una serie di disposizioni, sempre in materia di acquisti delle pubbliche amministrazioni, disciplinando ulteriormente la possibilità di deroga al regime d'anzì sinteticamente descritto, che era stata introdotta dalla L. n. 228/2013.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Il comma 510 dell'art. 1 della Legge di stabilità per il 2016, ha riconosciuto alle pubbliche amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip - o attraverso quelle stipulate con altre centrali di committenza regionali - la facoltà di procedere ad acquisti autonomi, esclusivamente nel caso in cui "il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali" ed a condizione che vi sia la previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, da trasmettere al competente ufficio della Corte dei conti.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

In secondo luogo, il comma 494 del medesimo art. 1 della citata Legge di stabilità, modificando il comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, ha fatta salva la possibilità, introdotta dall'art. 1 comma 151 della L. n. 228/2013, di procedere ad affidamenti al di fuori della convenzione Consip conseguenti “ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica”, ma ha disposto, altresì, che gli stessi debbano prevedere “corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali”.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

La disposizione, inoltre, ha confermato la necessità di apporre ai relativi contratti una clausola risolutiva espressa, fissando, però, ad una soglia (più del 10 per cento) la percentuale di maggior vantaggio economico ai fini dell'adeguamento del contraente ai "migliori corrispettivi" offerti dalla Consip ed ha individuato un "periodo sperimentale" di tre anni (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019), nel quale la facoltà per le amministrazioni di svincolarsi dalle convenzioni Consip non è operante. La ratio delle modifiche appena illustrate è quella di rafforzare il sistema di acquisizione centralizzata, disincentivando gli acquisti autonomi anche attraverso la "disapplicazione" della deroga con riguardo ad alcune categorie merceologiche, tra le quali proprio i carburanti.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Così definito il quadro normativo di riferimento, occorre accertare se ed in che termini un ente locale possa effettuare acquisti di carburante in via diretta, sottraendosi, cioè, al meccanismo della convenzione-quadro, ove questa comporti l'applicazione di un corrispettivo (prezzo) sensibilmente più elevato rispetto a quello rinvenibile sul mercato locale, avente, tra l'altro, il vantaggio della vicinanza dei luoghi di rifornimento (distributori presenti sul territorio comunale). In merito si sono già espresse altre Sezioni regionali di controllo, soffermandosi, in particolare, sulla interpretazione delle citate norme derogatorie (Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 38/2016 e Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 35/2016).

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

La prima, ossia quella che prevede la possibilità di procedere, in generale, ad acquisti autonomi, laddove il bene o servizio offerto in forza della convenzione non soddisfi lo specifico fabbisogno dell'amministrazione acquirente (comma 510 della L. n. 208/2015), correttamente è stata ritenuta non applicabile al caso di acquisto di beni fungibili (qual è, di norma e per natura, il carburante).

La seconda, che riguarda, invece, il reperimento sul mercato di alcune categorie di prodotti, tra i quali proprio il carburante (art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal comma 494 della L. n. 208/2015) è senz'altro applicabile.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

La deroga è sottoposta a limiti ed a condizioni ben precisi, concretizzandosi nell'alternativa del ricorso ad altre centrali di committenza o dell'esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica. E' richiesto, in entrambi i casi, il conseguimento di un risparmio apprezzabile che, per quanto riguarda il carburante (ed altre tipologie di beni individuati dal legislatore), non può essere inferiore del 3 per cento rispetto ai prezzi fissati nelle convenzioni Consip.

Non esistono, allo stato, possibilità di approvvigionamento alternative diverse da quelle previste da tali disposizioni, le quali, tra l'altro, avendo carattere derogatorio e, quindi, eccezionale, devono considerarsi di stretta interpretazione.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Ad eccezione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, dunque, il ricorso diretto al mercato, laddove sia suscettibile di determinare un effettivo risparmio di spesa, potrà avvenire in presenza dei presupposti individuati dal legislatore e nei limiti da quest'ultimo fissati.

Ne consegue che, qualora una amministrazione pubblica non volesse far ricorso ad altre centrali di committenza, sottraendosi al meccanismo delle convenzioni-quadro, e volesse, invece, stabilire un rapporto diretto con un fornitore, non potrebbe proprio farlo nel presente esercizio (come negli altri due successivi), mentre al di fuori del periodo di sospensione della deroga, avrebbe l'obbligo di individuare tale fornitore mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi generali e secondo le modalità previste dal citato comma 494 dell'art. 1 della L. n. 208/2015.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Puglia
Deliberazione n. 80/PAR/2017

Transazioni

Nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazione.

Può, infatti, definirsi consolidato l'orientamento, secondo il quale le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell'art. 194, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa, in considerazione della "...natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio..."

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

**Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Puglia
Deliberazione n. 80/PAR/2017**

Transazioni

Ferma restando, tuttavia, la possibilità del legislatore di disciplinare ulteriori ipotesi di debito fuori bilancio, così come è avvenuto con la modifica apportata all'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, lett. i), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 con riferimento alla procedura di riconoscimento del debito derivante da lavori di somma urgenza.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi.

Quando ricorrono ipotesi transattive che comportino, come nel caso di specie, il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari, non può essere messa in dubbio la competenza a provvedere in capo al Consiglio comunale.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria -Deliberazione n. 5 /2014

Il comma 1 dell'art. 239, come integrato dal D.L. n. 174 del 2012, elenca alla lettera b) una serie di materie, per le quali l'Organo di revisione dell'ente locale è chiamato a rendere pareri secondo le modalità indicate nel Regolamento comunale.

Si tratta di materie che in base all'art. 42 ed all'art. 194 del TUEL rientrano nella competenza funzionale del Consiglio comunale.

Al n. 6, tra le fattispecie per le quali risulta obbligatorio il parere dell'Organo di revisione, sono indicate le “proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e transazioni” e la materia delle transazioni risulta essa stessa collocata accanto alle “proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio”, certamente quest'ultima riconducibile alla competenza consiliare ai sensi dell'art. 194 del TUEL.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria- Deliberazione n. 5 /2014

Sebbene la norma non ponga al riguardo alcuna distinzione per la materia delle transazioni tra competenza consiliare, di Giunta o dirigenziali, una interpretazione essenzialmente sistematica della norma consente di tracciare i confini dell'ambito di espressione dei pareri dell'Organo di revisione limitatamente alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale.

Il quadro normativo di riferimento richiamato, come integrato dal d.l. n. 174 del 2012, colloca infatti l'Organo di revisione, soprattutto per l'attività consultiva, in funzione sostanzialmente ausiliaria rispetto all'Organo consiliare.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria -Deliberazione n. 5 /2014

Ritiene, al riguardo, il Collegio di non doversi discostare dall'indirizzo interpretativo enunciato dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, essenzialmente fondato sulla base di una interpretazione sistematica della norma.

Sicché, ad avviso del Collegio, l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, l'ambito nel quale l'Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

**Sezione delle autonomie - N. 7/SEZAUT/2017/QMIG
Adunanza del 30 marzo 2017**

compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte, ai sensi dell'art. 113, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Incentivi per funzioni tecniche")

In particolare, viene valutata l'applicabilità, a tali incentivi, del tetto del salario accessorio previsto, all'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122, anche in rapporto al nuovo limite all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale della pubblica amministrazione, compreso quello di livello dirigenziale, introdotto dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

- il compenso incentivante previsto dall'art. 113, comma 2, del nuovo codice degli appalti non è sovrapponibile all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, oggi abrogato.
- sono destinate risorse al fondo di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (nella misura del 2% degli importi a base di gara)
“esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

- il compenso incentivante di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, riguarda non soltanto lavori, ma anche servizi e forniture
- nei nuovi incentivi non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale).
- “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 **sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori** di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Sezione delle autonomie - N. 24/SEZAUT/2017/QMIG Adunanza del 26 settembre 2017

compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte, ai sensi dell'art. 113, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Incentivi per funzioni tecniche")

Ritenuto, infatti, che i nuovi incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 si presentano, all'evidenza, con caratteristiche diverse rispetto a quelli disciplinati dal previgente codice degli appalti, questa Sezione delle autonomie, sulla base di un'ermeneusi del dato normativo che ha evidenziato la peculiarità di tali incentivi nonché la non sovrapponibilità del compenso incentivante previsto dall'art. 113, comma 2, del nuovo codice degli appalti all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, oggi abrogato, ha affermato che i predetti incentivi sono da includere nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici – già previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 e reiterato dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 – posto che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti e, quindi, di personale (Sezione delle autonomie, del. n. 7/2017/QMIG).

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Le intervenute modifiche normative, comunque, non hanno inciso sulla risoluzione adottata da questa Sezione ma, anzi, ne hanno avvalorato l'iter argomentativo in relazione alla rilevata difformità della fattispecie introdotta dall'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, rispetto all'abrogato istituto degli incentivi alla progettazione.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, dichiara inammissibile la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 58/2017/QMIG.

La Sezione regionale di controllo per la Liguria dovrà attenersi al principio di diritto già enunciato con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

**Sezione Regionale di controllo della Campania – Parere N.
238/ 2017**

**operatività del Fondo rischi ex paragrafo 5.2, lettera h), dell'allegato 4.2 del d.
lgs. 118/2011**

In questo parere la Corte campana evidenzia che nel caso in cui l'Ente preveda contenzioso con significative probabilità di soccombenza, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie con apposito Fondo rischi per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza.

La richiesta di parere verte in particolare sulle modalità di utilizzo del Fondo rischi accantonato, in presenza di sopraggiunte sentenze di condanna esecutive e sulla necessità di promuovere variazioni di bilancio

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

La Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.9/2016/Inpr ha sottolineato a tale proposito che "il principio contabile applicato della contabilità finanziaria introduce come fondo rischi nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese.

Essendo l'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione, che dovrà essere accantonato per la copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

In occasione della prima applicazione del principio della contabilità finanziaria l'ente deve aver operato una ricognizione del contenzioso formatosi negli esercizi precedenti. Il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale possa essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. L'organo di revisione dell'ente deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti. Resta fermo l'obbligo di accantonare, nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente.

Anche nel caso del "fondo contenziosi" è richiesto, pertanto, un monitoraggio costante della sua formazione e della relativa adeguatezza per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del “fondo contenziosi”, curare particolarmente l’indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al “fondo rischi” e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l’ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l’incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell’ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Più recentemente la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/Inpr contenente “Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza”.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

La quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per “fondo rischi e spese”, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 9.2, è determinata, tra l’altro, da «accantonamenti per le passività potenziali».

Il concetto di “passività potenziale”, in assenza di definizione specifica da parte dei principi contabili medesimi di cui al D.lgs. n. 118/2011, è una nozione che può certamente ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall’OIC 31 (prima OIC n. 19) che costituiscono l’analogo strumento tecnico previsto dalla contabilità economica.

Si tratta, infatti, di un’obbligazione passiva possibile la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo del Comune medesimo.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Per altro verso, l'obbligazione si riferisce a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro; tale stato di incertezza è espresso algebricamente dal c.d. coefficiente di rischio, che deve essere stimato dal soggetto che redige il bilancio in base alle situazioni concrete e quindi motivato. Sulla base di tale valutazione, moltiplicando il coefficiente con l'ammontare della passività potenziale (il cui ammontare emerge come determinato) si determina l'accantonamento.

I recenti orientamenti della Corte dei Conti

Quanto alle variazioni di bilancio è evidente che non è possibile effettuare una variazione da un capitolo ad altro o dal Fondo rischi al capitolo, ma va osservato quanto prescrive l'art. 187 comma 3 del Tuel circa l'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione e l'art.175 del Tuel "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione". In tale ipotesi - applicazione delle quote accantonate a bilancio di previsione approvato - la conseguente variazione di bilancio deve essere adottata con delibera consiliare. Per ogni variazione di competenza del Consiglio è sempre richiesto il parere dell'organo di revisione. Le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; quando invece si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Il D. Lgs 175/2016

Come modificato dal D.Lgs. 16-6-2017 n. 100

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Il D. Lgs 175/2016

Le disposizioni del D. Lgs 175/2016 e s.m.i. hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del D, Lgs 175/2016, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

Le disposizioni del D. lgs 175/2016 si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate in mercati regolamentati, nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche

Il D. Lgs 175/2016

Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Il D. Lgs 175/2016

Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per **oggetto** attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Il D. Lgs 175/2016

Nei limiti di cui sopra, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle **attività** sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Il D. Lgs 175/2016

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (cd società strumentali);

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il D. Lgs 175/2016

Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del D. Lgs. 175/2016, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

Il D. Lgs 175/2016

Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 del D. Lgs 175/2016. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (cd «**holding**»), salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

Il D. Lgs 175/2016

Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico.

Il D. Lgs 175/2016

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Il D. Lgs 175/2016

Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta

Il D. Lgs 175/2016

Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui sopra:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile (governance);
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

Il D. Lgs 175/2016

Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs 175/2016. In questo caso la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

Il D. Lgs 175/2016

Le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'art. 192 citato recante «Regime speciale degli affidamenti in house» dispone che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 192.

Il D. Lgs 175/2016

Ai fini dell'affidamento **in house** di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico.

Il D. Lgs 175/2016

Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del **personale** nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4 (divieto di pagamenti se non contrattuali), 46 (responsabilità dirigenziale) e 47, comma 2 (sanzione amministrativa), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui sopra, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

Il D. Lgs 175/2016

Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, **obiettivi** specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 (disposizioni transitorie in materia di personale), ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

I provvedimenti e i contratti di cui sopra sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il D. Lgs 175/2016

Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

Il D. Lgs 175/2016

La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il D. Lgs 175/2016

Articolo 6-bis D. Lgs 165/2001 e s.m.i. Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazionisono autorizzate, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.

Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.

I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui sopra vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il D. Lgs 175/2016

Altre condizioni necessarie:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

Le disposizioni in materia di gestione delle eccedenze di personale delle società partecipate previste dalla legge di stabilità per il 2014 continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Il D. Lgs 175/2016

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente , e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15.

Il D. Lgs 175/2016

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il D. Lgs 175/2016

I provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi e rese disponibili alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente 4.

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione

Il D. Lgs 175/2016

La mancata adozione degli atti di citati da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione.

Il D. Lgs 175/2016

Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Il D. Lgs 175/2016

Ricognizione straordinaria (art. 24)

Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (partecipazioni da dismettere evidenziata nei piani di razionalizzazione), sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato tramite canali informatici e le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15.

Il D. Lgs 175/2016

Il provvedimento in parola costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della legge di stabilità per l'anno 2015, fermi restando i termini ivi previsti.

Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente, nonché alla struttura del MEF di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi previsti.

Il D. Lgs 175/2016

La Corte dei Conti, sezione Autonomie, con deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017 ha approvato specifiche linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni. In allegato alla deliberazione ha prodotto un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016.

Il D. Lgs 175/2016

L'allegato piano standard è articolato nelle seguenti sezioni:

1. Dati dell'amministrazione;
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:
 - 2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;
 - 2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:
 - 3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;
 - 3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.

Il D. Lgs 175/2016

4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.

5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:

5.1 Contenimento dei costi;

5.2 Cessione/Alienazione quote;

5.3 Liquidazione;

5.4 Fusione/incorporazione;

5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.

Il D. Lgs 175/2016

Disposizioni transitorie in materia di personale

Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3.

Il D. Lgs 175/2016

Disposizioni transitorie

Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le società miste, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.

Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Grazie per l'attenzione